

Modello di Organizzazione e Gestione
ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
-Forlifarma S.p.A.-
Parte Generale

Organo competente dell'approvazione	Data approvazione
Amministratore Unico	30/12/2019

INDICE

Art. 1 Normativa: scopo e finalità	Pag. 3
Art. 2 Creazione del MOG	Pag. 6
Art. 3 Struttura del Modello	Pag. 7
Art. 4 Metodologia di Risk Assessment	Pag. 8
Art. 5 Codice Etico	Pag. 12
Art 6 Organismo di Vigilanza	Pag. 12
Art. 7 Formazione e diffusione del Modello	Pag. 15
Art. 8 Segnalazioni e sistema disciplinare	Pag. 16
Art. 9 Elenco reati	Pag. 17
Art. 10 Efficacia	Pag. 25
Allegato 1: Risk assessment	
Allegato 2: Statuto ODV	
Allegato 3: Regolamento ODV	
Allegato 4: MOG di Parte speciale	
Allegato 5: Codice etico	
Allegato 6: Norme disciplinari in vigore	
Allegato 7: P.T.P.C.T.	

1) Normativa: scopo e finalità

1. Dal 1° luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (a seguire “D.lgs. 231/2001”), con cui è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa “da reato” a carico degli Enti (intesi come enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica), derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi; tale responsabilità va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, l’Ente nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.
2. Il suddetto D.lgs. 231/2001 non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
3. Attraverso il MOG si intende sviluppare una cultura della legalità, improntata principalmente alla prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nell’interesse dell’impresa, traducendosi in un contributo collettivo all’evoluzione generale dell’Ente, nonché alla determinazione di un nuovo approccio nell’adempimento dei propri doveri lavorativi per una più consapevole tutela dell’Ente intesa non solo come strumento per la creazione della ricchezza e del miglioramento del progresso ma, anche, come vero e proprio “bene comune” che salvaguardi sia gli interessi eterogenei di chi vi lavora sia quelli di chi, invece, non ha (ma solo apparentemente) alcun rapporto con essa: in quest’ultimo caso, l’Ente va organizzata e strutturata per la salvaguardia di interessi o beni giuridici superindividuali quali la salubrità dell’ambiente e la salute umana, il diritto alla vita, ma anche altri interessi di rango inferiore quali la regolarità dei traffici economici, la tutela della proprietà intellettuale, la privacy, la fede pubblica etc.
4. L’art. 5 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che:
“1. *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

5. In merito ai soggetti in posizione subordinata, l'efficace attuazione del MOG comporta che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.lgs. 231/2001).
6. Al verificarsi di uno dei reati individuati dal D.lgs. 231/2001 nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quest'ultimo potrà subire l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità competenti quali: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, sequestro preventivo, sequestro conservativo, pubblicazione della sentenza.
7. Nell'ipotesi del tentativo di commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive vengono ridotte da un terzo alla metà.
8. Viene inoltre esclusa l'irrogazione di sanzioni qualora l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
9. Secondo l'art. 4 del D.lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs. 231/2001 - commessi all'estero, purchè nei propri confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001;
 - l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
 - l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).
10. Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. Nello specifico l'art. 6 comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:
 - ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un MOG astrattamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - ha nominato un ODV, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e che ne curi l'aggiornamento;
 - il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel MOG;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.
11. Pertanto, la mera adozione del MOG non garantisce la non punibilità dell'Ente a fronte della commissione di un reato presupposto, spettando alla società l'onere della prova delle cause di esonero della responsabilità ed all'autorità giudiziaria la verifica delle stesse.
12. Il MOG, ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 2 bis del D.lgs. 231/2001, prevede che l'Ente debba:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
 - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal MOG;
 - prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati, al precedente articolo 1 paragrafo 3, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - prevedere, nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
13. Sotto un profilo formale, benché l'adozione ed efficace attuazione di un MOG costituisce una facoltà per gli Enti essa è consigliata dall'ANAC, da ultimo al paragrafo 3.1.1. della Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, nonché nel PNA 2018, in quanto rappresenta uno strumento utile per la prevenzione dei reati nonché un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.
14. Il MOG è uno strumento dinamico che può essere aggiornato periodicamente per una maggiore adattabilità alla realtà societaria ed alle novità normative.
15. Il richiamo all'interesse dell'Ente (da valutarsi ex ante rispetto al momento di realizzazione dell'illecito rilevante) influisce nella configurazione dell'elemento soggettivo della condotta delittuosa della persona fisica, infatti sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l'Ente affinché questo ne risponda. L'interesse potrà essere sussistente anche nelle

ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato. Anche la mera intenzione di procurare un vantaggio all'Ente è considerata come un presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità dell'Ente medesimo. L'interesse dell'autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell'Ente, ma la responsabilità di quest'ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'autore del reato obiettivamente realizza anche quello dell'Ente.

16. Il requisito del vantaggio afferisce al risultato, prevalentemente sotto il profilo patrimoniale (ma non solo), che l'Ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l'ha commesso non abbia agito nel suo interesse. Nello specifico sarà necessario individuare il soggetto che ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l'eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all'ente. L'apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell'Ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione.

2. Creazione del MOG

1. La costruzione di un MOG astrattamente idoneo e concretamente attuato al fine di prevenire i reati presupposto, come previsto dal D.lgs. 231/2001, impone di:
 - A) analizzare l'azienda per aree/competenze/comparti/mansioni (organigramma aziendale);
 - B) procedere ad un risk assessment tenendo conto delle norme del quadro normativo di riferimento, della interpretazione di esse, dell'evoluzione giurisprudenziale e della documentazione di prassi.
 - C) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - D) prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
 - E) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
 - F) prevedere obblighi di informazione (c.d. flussi informativi) nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG;
 - G) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG;
 - H) stabilire eventuali deleghe di poteri e funzioni che sono sempre ammissibili, tuttavia la delega non deve mai costituire un modo per scaricare su altri la responsabilità originaria o

fisiologica, ma, esclusivamente, uno strumento per meglio organizzare l'attività di impresa. Fermo restando che vi sono funzioni mai delegabili ai sensi del D.Lgs. 81/08 (artt. 16 e 17).

1) prevedere un sistema di controllo uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- assenza conflitto di interessi;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal MOG;
- individuazione di un ODV, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del MOG ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obbligo di informativa nei confronti dell'ODV da parte delle aree aziendali a rischio di reato.

2. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazioni al personale, sua formazione/informazione e competenza.

3. La fase attuativa del MOG richiede che vengano acquisiti dai destinatari gli obblighi e gli strumenti indicati nel MOG medesimo, attraverso programmi di formazione specifica.

3. Struttura del Modello.

Il MOG è suddiviso in due parti:

- Parte Generale, che contiene i punti cardine del D. Lgs. 231/01, trattando il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare, il Codice etico e facendo riferimento agli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di regole comportamentali e protocolli nonché dei flussi informativi da attivare.

Pertanto, il MOG si compone degli allegati, destinati a completare le misure preventive dei reati presupposto.

Con riguardo alla prevenzione della corruzione, la Società ha provveduto a dare attuazione alla normativa di cui alla l. 190/2012 con l'adozione (anche) del PTPCT e, ai fini del presente MOG, si da atto che la Società adotta il PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno, che qui si intende richiamato integralmente, quale parte integrante e sostanziale del MOG.

4. La metodologia di Risk Assessment.

1. La redazione del risk assessment e la conseguente valutazione del rischio di realizzazione del reato all'interno della società, rappresentano il punto di partenza per la redazione del MOG.
2. Al fine di creare un MOG adeguato, tarato alla realtà societaria, occorre conoscere in modo efficace la realtà societaria di riferimento per capire quali siano le attività più sensibili dal punto di vista del rischio di verificazione del reato.
3. Il risk assessment contiene l'analisi di Forlifarma, tenendo conto delle informazioni contenute nella documentazione acquisita e delle informazioni fornite in sede di audit e si pone l'obiettivo di individuare il grado di rischio di verificazione dei reati presupposto, suddivisi per famiglie di reato, nei differenti ambiti di azione della società.
4. La formula **di base** impiegata nel risk assessment è la seguente: **$R=P*D/F$** (F con valore da 0,5 a 2) dove R= Rischio, P=probabilità che accada un evento dannoso o pericoloso, D= gravità dello stesso, F= fattore dovuto alla formazione ed informazione.
5. Il risk assessment è sviluppato sulla scorta delle seguenti considerazioni nonché in applicazione dei seguenti criteri:

-- P - probabilistico: si valuta l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verificazione del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine comparativa riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame;

- D – entità del danno: si valuta la gravità del danno che il fatto reato potrebbe causare nel caso in cui si verificasse in questo o quel processo specifico;

- F – fattore formativo/informativo: misura l'adeguatezza della formazione/informazione individuata, pianificata (ed effettuata) in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 231/2001 esime dalla responsabilità l'ente che provi la circostanza del "*non poteva non sapere*" (violazione fraudolenta riferita ai Responsabili ovvero la circostanza "*dell'omessa o insufficiente*" attuazione degli obblighi di direzione e vigilanza per assenza di idonea formazione"

Il criterio di valutazione proposto utilizza la seguente formula:

$$R = P \times D / F$$

Dove:

- ✓ il simbolo P rappresenta la **PROBABILITA'**
 - ✓ il simbolo D rappresenta l'**ENTITA'** del **DANNO**
 - ✓ il simbolo F rappresenta **fattore FORMATIVO**
- e possono assumere i seguenti valori:

1. Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizione / criteri
4	Altamente probabile	Si sono già verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
3	Probabile	È noto qualche episodio nel quale si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
2	Poco probabile	Sono noti solo rarissimi episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
1	Improbabile	Non sono noti episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili

2. Scala dell'entità del danno D

Valore	Livello	Definizione / criteri
--------	---------	-----------------------

4	Gravissimo	Quando la norma associa al reato, la sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. a), b) e c) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto contrattare con la PA) del D.Lgs. n. 231/01 e quella pecuniaria (stabilita in quote) ed, eventualmente, la sanzione della confisca.
3	Grave	Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. d) ed e) (esclusione da agevolazioni divieto di pubblicizzare beni o servizi) e una sanzione pecuniaria o una qualunque delle sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 diverse da quella interdittiva.
2	Medio	Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote).
1	Lieve	Quando la norma associa al reato una sanzione pecuniaria (stabilita in quote e tendenzialmente di un importo inferiore ai 30.000 euro) e tuttavia l'ente può fruire di una delle agevolazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 231/2001.

3. Scala dell'entità del fattore F

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>2</u>	<u>Alta e qualificata</u>	DPR ¹ e Formazione adeguatamente pianificati ed individuati, formazione effettuata o in corso di regolare effettuazione; risulta sempre verificata l'efficacia della formazione impartita e l'adozione dei DPR (mediante questionari, audit, verifiche su campo, ecc..).
<u>1,5</u>	<u>Medio alta</u>	Formazione e DPR individuati, pianificati, realizzati o in corso di realizzazione ma non sempre verificati
<u>1</u>	<u>Media</u>	Formazione e DPR non esattamente o sufficientemente individuati; saltuariamente risulta presente la verifica della loro effettuazione.

¹ Per DPR si intendono i Documenti Per la Rappresentazione dell'efficace applicazione di quanto acquisito dal dipendente (ad es. questionari, audit)

0,5	Scarsa	Scarse attività di individuazione dei DPR e della formazione; scarse pianificazione ed effettuazione delle attività di formazione. DPR non attuati.
------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tabella di definizioni delle criticità

Definiti il danno, la probabilità e l'entità del fattore F, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula precedentemente descritta.

Codice	Criticità	Colore	Definizione	Intervento
R = 1	Assente		Rischio basso fisiologico dell'attività o assente	Migliorativo/Nessun intervento (12 mesi)
R= 2 o 3	Lieve		Rischio basso ma prevede comunque azioni di controllo	Migliorativo/Non prioritario (entro 6-12 mesi)
R= da 4 a 8	Moderato		Rischio medio con azioni di controllo e programmi a medio termine	Prioritario (entro 3-6 mesi)
R > 8	Grave		Rischio con azioni di controllo e programmi da attuare immediatamente	Urgente (entro 1-3 mesi)

4. Il valore di Indice di Rischio (R) ottenuto, sarà oggetto di rivalutazione periodica, solitamente con frequenza annuale, nella quale verranno presi anche in considerazione i seguenti fattori:

- **logico**: si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato; nello specifico:
 - o Anzianità/Esperienza lavorativa di servizio nella mansione svolta della persona potenziale

responsabile del reato.

- Posizione gerarchica della persona potenziale responsabile del reato.
 - Importanza/valore dell'attività effettuata della persona potenziale responsabile del reato.
 - **storico aziendale**: si indaga sul pregresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere;
 - **gestionale**: indaga se l'azienda già adotta sistemi di gestione (es. qualità, sicurezza, ambiente, etc.); questi dovranno essere considerati al fine di evitare ripetizioni e confusioni organizzative, evidentemente implementandone gli applicativi propri del MOG 231.
5. L'aggiornamento del risk assessment inoltre è garantito dall'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.

5. Codice Etico.

1. Forlifarma dispone già di un codice etico, contenente i principi generali comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.
2. Destinatari sono tutti gli amministratori, i suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e chiunque ci instauri a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, rapporti di collaborazione o di partnership. I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel MOG e nel Codice etico, che ne è parte.
3. Il complesso delle regole contenute nel Codice etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato.

6. Organismo di Vigilanza.

1. L'art. 6, comma 1 lett. b del D.Lgs. 231/2001, stabilisce come una delle condizioni per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa da reato, che sia affidato ad un Organismo Di Vigilanza (a seguire ODV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG e di curare il suo aggiornamento.

2. Premesso che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, tale organismo, per Forlifarma, è in composizione monocratica. I suoi nominativi sono indicati nel sito web della società.

3. I soggetti a cui è stato attribuito tale compito devono godere dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza

L'ODV è inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Tale ODV dispone un'attività di reporting al vertice della Società, ovvero all'Organo amministrativo.

Tali requisiti sono fondamentali affinché l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

- Professionalità

Il membro dell'ODV è dotato delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche, unitamente a quella di indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- Continuità d'azione

La presenza dell'ODV è costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del MOG.

4. All'ODV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sulla concreta applicazione del MOG.

5. L'Organo amministrativo ha individuato il soggetto più idoneo al quale attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'ODV.

6. All'ODV è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

a) sull'effettività del MOG, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/2001;

b) sulla reale efficacia ed adeguatezza del MOG ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;

c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG;

d) sull'aggiornamento del MOG, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società e/o a novità normative. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

I. presentazione di proposte di adeguamento del MOG verso gli organi/funzioni societari in grado di dare loro concreta attuazione. Le proposte sono presentate all'Organo amministrativo;

II. verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

7. Sul piano più operativo sono affidati all'ODV i seguenti compiti:

- a) verificare l'efficienza ed efficacia del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- b) sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- c) verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal MOG e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- d) riferire periodicamente all'Organo amministrativo o circa lo stato di attuazione e l'operatività del MOG;
- e) promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione ed comunicazione interna, con riferimento al Codice, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- f) promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- g) segnalare all'Organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del MOG che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- h) formulare proposte all'Organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del MOG adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del MOG;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.

8. Deve essere portata a conoscenza dell'ODV, oltre la documentazione prescritta dal MOG, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del MOG nelle aree di attività a rischio ed

all'osservanza di quanto previsto nel Codice di comportamento aziendale. Le segnalazioni possono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MOG e di quanto previsto dal Codice etico aziendale. L'ODV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Forlifarma o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

9. L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo di comunicare:
 - all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
 - immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
 - relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del MOG da parte della Società ed alla vigilanza posta in essere.

7. Formazione e diffusione del modello.

1. La formazione dovrà investire tutti i potenziali interessati, in ragione delle aree di rischio-reato ai quali i medesimi risultino esposti per mansione/funzione, come risultanti dal risk assessment.
2. L'attività formativa dovrà articolarsi in formazione generica, protesa alla divulgazione del D.lgs. 231/2001, del MOG 231 e del codice etico, e in una formazione specifica su: (I) le singole famiglie di reato interessate dal D.lgs. 231/2001; (II) concetti di interesse/vantaggio per l'Ente; (III) etica e sanzioni; (IV) flussi informativi; (V) vigilanze - *culpa in eligendo/culpa in vigilando* - caratteristiche della vigilanza perché possa intendersi esimente; (VI) revisione/aggiornamento MOG.
3. I protocolli aziendali nonché le misure contenute nel MOG di parte speciale dovranno garantire la neutralizzazione delle fattispecie criminose, cioè le condotte commissive e omissive che potrebbero condurre alla commissione dei reati. Ne consegue che la formazione/informazione agli interessati è fondamentale e contribuisce ad ottenere dagli stessi un utile contributo al miglioramento del sistema di gestione.
4. La formazione potrà essere svolta dall'ODV.

5. Al fine di dare attuazione anche a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 39/2013 gli obblighi informativi e formativi riguardano anche le misure integrative adottate ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
6. L'ODV potrà coordinarsi con il R.P.C.T. per procedere alla programmazione degli incontri di formazione.
7. I soggetti esterni alla Società (come ad esempi: consulenti e fornitori) devono essere informativi con apposita documentazione sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente MOG, nonché tramite clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

8. Segnalazioni e sistema disciplinare.

1. Le segnalazioni di illecito e/o irregolarità potranno essere inoltrate all'OdV a mezzo e-mail all'indirizzo: odvforlifarmagmail.com oppure personalmente o a mezzo posta, destinata all'OdV, presso lo studio del Presidente Monocratico dell'OdV. Avv. Letizia Davoli, Via Guido da Castello n. 33, 42124 Reggio Emilia.
2. Le segnalazioni potranno pervenire, dai membri degli organi sociali, dai dipendenti, dai Direttori delle farmacie nonché dai dipendenti delle farmacie afferenti a Forlifarma.
3. Le segnalazioni di illeciti e/o irregolarità potranno essere altresì inoltrate all'OdV attraverso i flussi informativi predisposti da parte dei soggetti indicati nel MOG di parte speciale.
4. L'OdV qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, a seguito di verifiche istruttorie, informa l'Organo amministrativo o, in via residuale (nell'ipotesi in cui la violazione riguardasse l'organo amministrativo), al socio unico per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottare (sanzioni disciplinari e comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti). Qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, l'OdV ne dà comunicazione all'autore della segnalazione medesima.
5. Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.
6. Oggetto della segnalazione devono essere condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

7. Colui che effettua la segnalazione o la denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione/denuncia.
8. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
9. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente MOG in materia di whistleblowing si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
11. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il MOG può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità di Forlifarma, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.
12. Laddove l'OdV, come precisato nel precedente punto 4, comunica la segnalazione meritevole di approfondimento all'organo sociale competente, lo stesso procedere all'applicazione della sanzione nel rispetto del Sistema sanzionatorio elaborato nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale e allegato al presente MOG, cui si rinvia integralmente.

9 Elenco reati

6. A seguire la tabella contenente le famiglie di reato oggetto del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e le singole fattispecie di reato perseguite.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 ex D. Lgs. 231/01)
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n.1 c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 319 c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Reati informatici (Art. 24 bis ex D.Lgs. 231/01)

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti contro la fede pubblica (Art. 25 bis ex D.Lgs. 231/01)

Falsificazione di monete (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di opere industriali (art.473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

Reati societari (Art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies ex D.Lgs. 231/01)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
Delitti contro la persona (Art.25 quater 1 ex D.Lgs. 231/01)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
Delitti di terrorismo (Art.25 quater ex D.Lgs. 231/01)
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.)
Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.)
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 625/1979)
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo- new York 09 dicembre 1999
Market Abuse (Art. 25 sexies ex D.Lgs. 231/01)
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
Delitti di criminalità organizzata

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime se commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. (Art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies ex D.Lgs. 231/01)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25 bis 1 ex D. Lgs. 231/01)

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)

Vendita di sostanze non genuine come genuine (art.516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01)

Art. 377 bis c.p.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies ex D.Lgs. 231/01)

Art. 171 commi 1, lettera a bis, e 3 della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Reati Ambientali (Art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Circostanza aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

Norme a tutela del suolo, del sottosuolo nonché delle acque dall'inquinamento (Art. 137 commi 2, 3, 5 primo periodo, 11 e 13 ex D. Lgs. 152/06)

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256 commi 1, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo ex D.Lgs. 152/06)

Bonifica dei siti (Art. 257, commi 1 e 2 ex, D. Lgs. 152/06)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 comma 4 secondo periodo ex D. Lgs. 152/06)

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 comma 1 ex D.Lgs. 152/06)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260bis commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, ex D.Lgs. 152/06)

Norma a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Art. 279 comma 5 ex D. Lgs. 152/06)

Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1-2-3bis-6 ex Legge 150/1992)

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Art. 3 comma 6 ex Legge 549/1993)

Inquinamento doloso delle navi (Art. 8 commi 1 e 2 ex D. Lgs. 202/2007)

Inquinamento colposo delle navi (Art. 9 commi 1 e 2 ex D. Lgs. 202/2007)

Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies ex D.Lgs. 231/01)

Art. 22, comma 12 bis ex D.Lgs. 286/1998

Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 ex D. Lgs. 286/1998

Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies ex D.Lgs. 231/01)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies ex D.Lgs. 231/01)

Artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

10. Efficacia

1. Il presente MOG entra in vigore dalla data della sua approvazione con delibera dell'Organo amministrativo e la sua conseguente pubblicazione sul sito web della Società.